



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

## TRIBUNALE FEDERALE

**ORGANI DI GIUSTIZIA FIS**  
**DECISIONE**

N. **005/2019**  
del **17 SET. 2019**

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul caso n. 3/2019 Procura Federale - Deferimento di Guido Masiero, nato a Verona il 27/7/1955, tessera FIS cod. n. 5641, in relazione alla violazione dell'art. 6 dello Statuto federale e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

#### Svolgimento del procedimento

Con atto datato 10.7.2019 il Procuratore Federale deferiva davanti a questo Tribunale il sig. Guido Masiero in relazione alla pubblicazione sul profilo *facebook* del figlio minore di alcuni post di commento alla formazione della classifica finale della competizione "59° Trofeo Laurino" tenutasi a Passo Lavazè - Varena (TN) in data 24.3.2019, cui il figlio aveva partecipato conseguendo il terzo posto in classifica nella categoria aspiranti maschile.

La Procura Federale contestava al sig. Masiero di avere utilizzato il profilo *facebook* del figlio per esprimere i propri dubbi sulla onestà dei giudici della manifestazione e sulla correttezza del risultato, in tal modo ledendo il decoro e l'immagine della Federazione in violazione del disposto dell'art. 6 dello Statuto federale e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

In data 12.9.2019, successivamente al deferimento, il sig. Masiero faceva pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva nella quale, confermando la paternità degli scritti su *facebook*, contestava la sussistenza dell'illecito disciplinare sul presupposto della asserita insussistenza della volontà di portare discredito all'operato e/o all'onestà della Giuria, in quanto tali commenti sarebbero stati riferiti esclusivamente all'operato del personale - non facente parte della Giuria - addetto alla compilazione e gestione dei cronologici.

1

All'udienza di trattazione del 17.9.2019 compariva il Procuratore Federale che chiedeva l'applicazione a carico del sig. Masiero della sanzione dell'ammonizione con diffida. Nessuno compariva per l'incolpato.

Il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza.

### Motivi della decisione

I fatti posti a fondamento dell'incolpazione sono pacifici, oltreché provati *per tabulas* dai post pubblicati su *facebook*.

In data 24.3.2019 il sig. Guido Masiero scriveva sul profilo *facebook* del figlio: *"Oggi malauguratamente ho partecipato al trofeo Laurino a passo lavazè. Penso che non tornerò più a farlo, visto che mi sono reso conto che il trofeo Laurino è <cosa> solo trentina e i non conterranei non sono tanto ben visti. Secondo alcuni affidabili addetti ai lavori, secondo lo svolgimento della gara e secondo alcuni riscontri indiscutibili, risultavo primo degli aspiranti con un vantaggio di circa 40 secondi sul secondo. Per qualche inspiegabile motivo, mi sono ritrovato declassato in terza posizione, in parole povere mi è stato aggiunto un minuto al tempo realmente impiegato. Come sia successo, questo è un mistero, nonostante il reclamo, e solo la giuria può rispondere. Un consiglio agli organizzatori delle prossime edizioni: i cronologici di passaggio e di arrivo devono essere scritti a penna, non a matita, perché a matita possono essere modificati a piacimento. Altro consiglio agli organizzatori per la prossima edizione: fornirsi di una piccola, poco costosa, insignificante, videocamera, sul traguardo, al fine di evitare spiacevoli sviste..."*.

In seguito ai numerosi commenti intervenuti, ed in particolare a quello del sig. Nicola Polesana, Presidente della società organizzatrice della manifestazione, che era intervenuto in difesa della regolarità delle operazioni dei cronometristi e dei giudici, il sig. Guido Masiero, ribadendo il giudizio espresso, affermava: *"... i giudici non ho mai detto che siano incompetenti, bensì ho detto che i numeri a matita possono essere cancellati e cambiati facilmente, o no?"*.

Con successivo post il sig. Masiero, palesando la propria identità (*"sono Guido Masiero ...non avendo fb, ho preso a prestito il sito di mio figlio ..."*), ribadiva le critiche espresse nei post precedenti ed aggiungeva che *"la contestazione non riguarda la classifica, perché la classifica, così*

Handwritten signatures and initials in black ink, including a stylized signature, a large 'G', and the initials 'PB'.

*com'è, è <perfetta>, salvo nel fatto che dipende da un cronologico d'arrivo, diciamo, <errato>?" e rinnovando "i due consigli per la prossima edizione del Laurino:*

*A-cronologici di passaggio e arrivi scritti a penna*

*B-telecamera sull'arrivo (magari accesa)".*

La paternità di tutti i post pubblicati sul profilo *facebook* è senz'altro attribuibile al sig. Guido Masiero, e ciò sia in quanto egli stesso lo dichiara nel post sopra riportato ("sono Guido Masiero ...non avendo fb, ho preso a prestito il sito di mio figlio ..."), sia in quanto tale circostanza è stata dallo stesso ammessa in fase di indagini e non contestata nella memoria difensiva del 12.9.2019.

Il Tribunale ritiene che le dichiarazioni espresse dal sig. Masiero abbiano contenuto palesemente offensivo rispetto all'operato della Giuria e di tutti i soggetti che con il loro operato hanno contribuito alla formazione della classifica ufficiale, compendiandosi le stesse nella evidente insinuazione che la stessa possa essere stata il risultato di numeri scritti a matita, che come tali "possono essere cancellati e cambiati facilmente".

Le affermazioni del sig. Masiero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non possono considerarsi espressione di un libero diritto di critica, in quanto dirette a stendere un'ombra di sospetto sulla onestà e correttezza dell'operato della giuria e degli altri tesserati che con essa hanno collaborato alla formazione della classifica ufficiale.

Pertanto eventuali contestazioni del sig. Masiero al risultato della gara avrebbero potuto e dovuto essere espresse nelle modalità, tempi e forme rituali del reclamo avverso la classifica, cosa mai occorsa con conseguente acquiescenza ed approvazione del risultato finale.

La condotta del sig. Masiero integra pertanto la violazione dei doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza che devono essere rigorosamente osservati da tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, come richiamato dall'art. 6 dello Statuto federale.

Il Tribunale ritiene di non poter porre in dubbio che le espressioni del sig. Masiero integrino una palese violazione dei precetti sopra richiamati, essendo connotate da una effettiva ed



oggettiva portata offensiva e lesiva dell'immagine e del decoro della Federazione, per come rappresentata nell'occasione dai soggetti destinatari delle espressioni stesse.

La rilevanza disciplinare dei fatti contestati è insita sia nel contenuto oggettivo dei concetti espressi, sia nelle caratteristiche diffusive del mezzo utilizzato, sia nella qualifica soggettiva rivestita dal sig. Masiero di allenatore di terzo livello di sci di fondo.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità del sig. Masiero in merito ai fatti contestati e congrua la sanzione della ammonizione con diffida.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, accertata la responsabilità disciplinare del sig. Guido Masiero in relazione al fatto contestato, applica la sanzione disciplinare della ammonizione con diffida.

Dispone la comunicazione alle parti ed agli Organi federali di competenza.

Milano, li 17 settembre 2019

Avv. Rodolfo SENES



Avv. Paola BUZZETTI



Avv. Enrico MEDICI

